



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Art. 4 L.R. n. 26/1996 - Nomina del direttore dell'Agenzia regionale sanitaria

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Segretario Generale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Segretario Generale, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di nominare direttore dell'Agenzia regionale sanitaria Rodolfo Pasquini, attualmente dirigente della Posizione di Funzione Risorse Umane e Formazione presso il Servizio Sanità della Regione Marche;
2. di stabilire che il relativo incarico è conferito mediante sottoscrizione di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di diritto privato, decorre dal 1° agosto 2018 e ha la durata di tre anni, fatto salvo il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo in data antecedente alla scadenza del triennio e previa acquisizione del provvedimento di collocamento in aspettativa senza assegni da parte dell'Ente di provenienza;
3. di subordinare l'instaurazione del rapporto di lavoro alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di insussistenza delle cause previste dall'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 64/2014;
4. di attribuire al direttore, con oneri a carico dell'Agenzia regionale sanitaria, il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo di € 110.000, con possibilità di integrazione con un'ulteriore quota, pari al 20% dello stesso trattamento economico, da corrispondere in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta regionale;
5. di stabilire che il medesimo direttore mantiene *ad interim* le funzioni di dirigente della Posizione di funzione Risorse umane e formazione presso il Servizio Sanità della Regione Marche e che tale incarico non comporta ulteriore remunerazione aggiuntiva rispetto all'incarico di direttore dell'ARS, fatta salva la valutazione di una quota di retribuzione di risultato a valere sul fondo delle risorse decentrate della Giunta regionale;
6. di approvare lo schema di contratto di cui all'Allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
7. di incaricare il Presidente della Giunta regionale della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah Giraldi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscio



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) ha istituito l'Agenzia regionale sanitaria (ARS) che costituisce strumento operativo per la gestione delle funzioni del Servizio Sanità e del Servizio Politiche sociali e sport e per il raccordo con gli enti del Servizio sanitario regionale, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria territoriale, all'assistenza ospedaliera, all'assistenza farmaceutica, alla prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, all'integrazione socio sanitaria e alla sanità veterinaria. Ha attribuito alla stessa l'esercizio, nell'ambito della programmazione regionale, delle funzioni di supporto alla programmazione in materia di sanità. Ha disposto inoltre:

- al comma 3 bis che all' ARS è preposto un direttore nominato dalla Giunta regionale;
- al comma 3 ter che il relativo incarico può essere conferito anche a soggetti esterni all'amministrazione, in possesso di laurea, che abbiano svolto attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato e gli elementi negoziali del contratto, comprese le cause di risoluzione anticipata, sono definiti dalla Giunta regionale.

Con deliberazione n. 1314 del 7 novembre 2017 la Giunta regionale ha conferito l'incarico *ad interim* per le funzioni di Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria al Dirigente del Servizio Sanità, dott.ssa Lucia Di Furia, fino alla nomina del nuovo Direttore.

Al fine di consolidare l'assetto organizzativo e gestionale dell'Agenzia regionale sanitaria, che richiede un impegno ed un coinvolgimento completo nella sua attività di direzione, si è ritenuto opportuno procedere alla nomina di un direttore nella pienezza delle sue funzioni e, su proposta del Segretario generale, la scelta è caduta sul Dott. Rodolfo Pasquini come nuovo direttore dell'ARS. Rodolfo Pasquini, dirigente amministrativo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, è in possesso, secondo quanto risulta dal curriculum depositato presso il Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali, dei requisiti per il conferimento dell'incarico. Ha conseguito, infatti, la laurea in Scienze Politiche, è stato Direttore di struttura complessa dal 2001 per la gestione del personale presso l'Azienda Ospedaliera San Salvatore di Pesaro prima e di Marche Nord poi; durante tale periodo ha ricoperto per alcuni anni il ruolo di responsabile della Formazione, dell'Anticorruzione e Trasparenza e di Direttore f.f. del Dipartimento Amministrativo; dal marzo 2017 ha assunto l'incarico di dirigente della Posizione di Funzione Risorse Umane e Formazione presso il Servizio Sanità di questa Regione.

L'incarico, il cui conferimento è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni da parte dell'Ente di provenienza, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, decorre dal 1° agosto 2018 e ha durata fissata in tre anni fatto salvo il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo in data antecedente alla scadenza del triennio. Il conferimento dell'incarico è altresì subordinato alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di insussistenza delle cause previste dall'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.64/2014.

Nell'espletamento dell'incarico, il medesimo direttore mantiene *ad interim* le funzioni di dirigente della Posizione di funzione Risorse umane e formazione presso il Servizio Sanità della Regione Marche; tale incarico non comporta ulteriore remunerazione aggiuntiva rispetto all'incarico di direttore dell'ARS, fatta salva la valutazione di una quota di retribuzione di risultato a valere sul fondo delle risorse decentrate della Giunta regionale.

In relazione al trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo, tenuto anche conto di quanto stabilito nella DGR n. 329 del 19/03/2018 "Armonizzazione dei trattamenti economici dei dirigenti apicali degli enti dipendenti della Regione Marche a quelli massimi dei dirigenti dei servizi della giunta regionale", lo stesso è quantificato in € 110.000, a carico del bilancio dell'ARS. Tale importo corrisponde al trattamento economico definito con deliberazione n. 329 del 19 marzo 2018, dove per l'ARS si dispone che, "ai fini della razionalizzazione della spesa e di omogeneizzazione con la dirigenza della Giunta regionale è necessario che il trattamento economico sia determinato in analogia al trattamento dei dirigenti della Giunta regionale e comunque nel rispetto del trattamento eventualmente già in godimento da parte di soggetto esterno da incaricare proveniente da altro organismo pubblico o



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

privato". Il trattamento economico è integrato con una ulteriore quota, pari al 20% dello stesso trattamento economico, da corrispondere in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta regionale. La sottoscrizione del contratto, il cui schema è riportato in Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, va demandata, in rappresentanza della Regione, al Presidente della Giunta regionale.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Deborah Giraldi

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale; dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun onere di spesa a carico del bilancio regionale.

Il Segretario Generale
Deborah Giraldi

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine di cui n. 4 pagine di allegati.

Il Segretario della Giunta
Deborah Giraldi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO RELATIVO
ALL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS)

Il giorno ___ del mese di ___ dell'anno ___ presso la sede della Regione, ad Ancona, in Via Gentile da Fabriano, n. 9,

TRA

la Regione Marche, codice fiscale 80008630420, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli, nato a Pesaro il 15 marzo 1966, elettivamente domiciliato nella sede dell'Ente, di seguito denominata "Regione",

E

_____, nato a _____ () il _____ e residente a _____ (), in Via _____, n. ___ C. F. _____, di seguito denominato "direttore",

RICHIAMATI

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) e, in particolare, l'articolo 4 che prevede la possibilità di conferire l'incarico di direttore dell'ARS anche a soggetti esterni all'amministrazione);
- la legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);
- la legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione);
- la deliberazione della Giunta regionale n. ___ del ___ con la quale è stato nominato direttore dell'ARS;

DATO ATTO

- delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal medesimo decreto legislativo n. 39/2013;
- della dichiarazione resa ai sensi del codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 27 gennaio 2014 in ordine all'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo codice di comportamento;
- della necessità di regolare, a mezzo di contratto individuale da stipularsi tra le parti, l'instaurando rapporto di lavoro.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 -Oggetto del contratto

1. La Regione conferisce a _____, che accetta, l'incarico di direttore dell'ARS, con sede di lavoro nella sede legale della Regione in Via Gentile da Fabriano, n. 9.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, _____ assume in prima persona le responsabilità risultanti dall'esercizio di tutte le attribuzioni dirigenziali attinenti al ruolo ricoperto definite dall'articolo 4 della legge regionale n. 26/1996, nonché di quelle indicate nel presente contratto, ovvero derivante da altre pertinenti disposizioni legislative o regolamentari, vigenti o future, dalla Regione.
3. Il direttore si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti da norme e disposizioni regionali e risponde direttamente del raggiungimento degli obiettivi e direttive fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite o introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Il direttore, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990, è tenuto al segreto sulle attività di servizio e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare un danno per la Regione ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
5. Le parti si danno reciprocamente atto dell'imprescindibile natura fiduciaria dell'incarico, connaturata al ruolo apicale della figura dirigenziale oggetto dell'incarico di cui al presente contratto, quale emergente dall'ordinamento della dirigenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e, quanto alla Regione, dalle leggi regionali n. 26/1996 e n. 20/2001.

ART. 2 -Attività dell'ARS

1. L'ARS espleta le funzioni indicate dall'articolo 4 della legge regionale n. 26/1996, secondo quanto ivi previsto. Per tale effetto, le strutture dell'ARS ed i relativi dirigenti collaborano con il Servizio Sanità ed il Servizio Politiche sociali e sport nei settori di rispettiva competenza.
2. Il direttore, per le attività di supporto alla programmazione in materia di sanità, opera in collegamento funzionale con il Presidente della Giunta regionale, titolare della delega in materia di programmazione.

ART. 3 -Esclusività, incompatibilità, norme di comportamento

1. Il direttore si impegna a svolgere l'incarico di cui all'articolo 1 a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione.
2. Ai fini di cui al comma 1 il direttore dichiara sotto la propria responsabilità di non avere in essere rapporti di lavoro con altre amministrazioni pubbliche o con soggetti privati e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità stabilite dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché in nessuna delle specifiche situazioni di inconfiribilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013. Si impegna, inoltre, a non incorrervi per tutta la durata del presente contratto.
3. Il direttore si impegna a non svolgere attività che contrastano con il corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto e con il responsabile svolgimento delle proprie attribuzioni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART 4 -Decorrenza e durata

1. L'incarico decorre, sia ai fini giuridici che economici, dal _____ ed ha la durata di tre anni, fatto salvo il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo in data antecedente alla scadenza del triennio, nonché le cause di estinzione anticipata di cui all'articolo 7.

ART. 5 -Obiettivi fondamentali

1. Il direttore si impegna ad assicurare un sistema di governo del sistema sanitario integrato e caratterizzato da flussi informativi, organizzativi e strutturali costanti e coordinati, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale e dal suo Presidente, nonché ad assicurare il raggiungimento degli ulteriori obiettivi di gestione assegnati annualmente dalla Giunta regionale.
2. Il raggiungimento di tali obiettivi è verificato secondo il sistema di valutazione delle prestazioni adottato dalla Giunta regionale ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 e dalla legge regionale n. 22/2010, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro dell'area II della dirigenza pubblica.

ART. 6 -Trattamento economico-previdenziale

1. Al direttore spetta il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo di € _____ da corrispondere in dodici quote mensili posticipate.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 può essere integrato con un'ulteriore quota fino al 20% dello stesso trattamento economico, da corrispondere in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta regionale.
3. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede di servizio.
4. Al direttore spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni fuori sede, nella misura prevista per i dirigenti regionali. Spetta altresì, per l'espletamento della propria attività presso le sedi della Regione Marche, l'attribuzione di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa.
5. Per le contribuzioni previdenziali obbligatorie le parti convengono di attenersi alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 7 -Cause di estinzione anticipata del rapporto

1. Nei casi in cui la gestione abbia comportato gravi violazioni di legge o il mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie stabilite dal decreto legislativo n. 150/2009 e dalla legge regionale n. 22/2010, nel rispetto dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001 e del contratto collettivo dell'area II della dirigenza pubblica, il contratto può essere risolto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con provvedimento motivato della Giunta regionale.
2. Il presente contratto si intende comunque risolto di diritto in caso di soppressione della struttura o di sostanziale modifica delle competenze alla stessa assegnate, effettuate nelle forme previste dalla vigente normativa.
3. Il direttore o la Regione possono recedere anticipatamente dal contratto, dando un preavviso di trenta giorni. In tale caso la parte recedente deve darne comunicazione all'altra con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. E' facoltà della Regione di risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso del direttore. In tal caso nulla è dovuto a titolo di mancato preavviso.
4. In caso di inosservanza del preavviso, il direttore o la Regione sono tenuti reciprocamente a corrispondere un'indennità sostitutiva, commisurata alla retribuzione del periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. Ciascuna parte può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla convenuta scadenza del termine ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. Anche in tal caso nulla è dovuto a titolo di indennizzo alla parte che subisce il recesso.

ART. 8 -Norme finali

1. Le parti danno come conosciuti i provvedimenti normativi, amministrativi e le norme contrattuali citate nel presente contratto.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme della legge regionale n. 20/2001, del codice civile e, in quanto compatibili e applicabili, dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell'area II della dirigenza, in particolare per quanto riguarda, ferie e festività, assenze a vario titolo, retribuite e non, patrocinio legale.

ART. 9 -Foro competente

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Ancona.

ART. 10 -Bollo e registrazione

1. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'articolo 25 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e da registrazione, ai sensi dell'articolo 10 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto in Ancona, il _____

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL DIRETTORE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 7, 8 e 9.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL DIRETTORE